

**ACCORDO TRA**  
ANCE,  
ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI,  
ANIEM-ANIER-CONFIMI  
e  
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL



Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi,

al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

Le Parti concordano l'obbligo, per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:



- indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento "**Fondo Prevedi**";
- inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:
  - o nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;
  - e
  - o nella prima busta paga successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile;
  - e
  - o in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.



Le parti sottoscritte concordano sull'inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi "*La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il cnl.*"

ANCE  
  
ANAEP-CONFARTIGIANATO  
  
CNA COSTRUZIONI



FIAE-CASARTIGIANI  


CLAAI  
  
ANIEM-ANIER-CONFIMI  


FENEAL-UIL  
  
FILCA-CISL  


FILLEA-CGIL  




Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

#### INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "**contributo contrattuale**".

Il **contributo contrattuale**, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"**iscrizione contrattuale**" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il **contributo contrattuale** ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "**Guida sul calcolo del contributo contrattuale**" nella sezione "**Documentazione - Normativa**" del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al **contributo contrattuale** per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al **contributo contrattuale**). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il **contributo contrattuale** obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono **fiscalmente deducibili** dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di **Certificazione Unica**, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "**Accedi al tuo Fondo Pensione**" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "**Chiedi la liquidazione a Prevedi**" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo **Statuto e la Nota informativa** del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).

Accordo tra  
ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI  
E  
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti,

Le Parti sopra indicate stabiliscono che

- come previsto dall'accordo 21 dicembre 2017 ogni datore di lavoro consegna ai propri dipendenti, contestualmente all'assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti.


A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché le stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell'assunzione;

- ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.);

- le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili.

Roma, 30 gennaio 2018,

ANCE




ANAEPA CONFARTIGIANATO



ANIEM-ANIER-CONFIMI




CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL





Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

#### INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "**contributo contrattuale**".

Il **contributo contrattuale**, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"**iscrizione contrattuale**" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il **contributo contrattuale** ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "**Guida sul calcolo del contributo contrattuale**" nella sezione "**Documentazione - Normativa**" del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al **contributo contrattuale** per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al **contributo contrattuale**). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il **contributo contrattuale** obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono **fiscalmente deducibili** dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di **Certificazione Unica**, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "**Accedi al tuo Fondo Pensione**" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "**Chiedi la liquidazione a Prevedi**" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo **Statuto e la Nota informativa** del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).